

**DECRETO 6 giugno 2008: Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private, del contributo dovuto per l'anno 2008 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi.**

(Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008)

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, ed, in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa; l'art. 157, concernente l'istituzione del ruolo dei periti assicurativi; gli articoli 335, 336 e 337 riguardanti la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dei periti assicurativi, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, che ha posticipato al 28 febbraio 2007 l'entrata in vigore delle norme per l'istituzione del RUI;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2007, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2007;

Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa e del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al citato art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente l'attivita' peritale, l'istituzione e il funzionamento del ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 157 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005;

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2008, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione, iscritti nel registro unico, e dai periti assicurativi, iscritti nel relativo ruolo, nella misura e con le modalita' di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;

Vista la comunicazione dell'ISVAP del 29 aprile 2008, con la quale viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2008, relativamente al contributo di vigilanza a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, pari a euro 7.300.000,00 e a

carico dei periti assicurativi pari a euro 300.000,00;

Considerata la delibera del consiglio dell'ISVAP nella seduta del 17 aprile 2008, con la quale vengono proposte le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2008 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e a carico dei periti assicurativi;

**Decreta:**

**Art. 1.**

**Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2008 all'ISVAP**

1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, e' determinato, per l'anno 2008, nella misura di: euro cinquantacinque per le persone fisiche ed euro duecentocinquantacinque per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro; euro quindici per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro. Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza e' determinato nella misura di: euro diecimila per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di euro e per la societa' Poste italiane S.p.A; euro ottomila per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un miliardo di euro; euro seimila per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro; euro cinquemila per le Banche con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro; euro duemila per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro alla data del 30 maggio 2008.

**Art. 2.**

**Contributo di vigilanza dovuto dai periti assicurativi per l'anno 2008 all'ISVAP**

1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP, ai sensi dell'art. 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo di cui all'art. 157 dello stesso decreto n. 209 del 2005, e' determinato, per l'anno 2008, nella misura di euro 40.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2008.

**Art. 3.**

**Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2008**

1. Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione e i periti assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui agli articoli 1 e 2, per l'anno 2008, sulla base di apposito provvedimento dell'ISVAP concernente le modalita' ed i termini di versamento del contributo stesso.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2008

Il Ministro:  
*Tremonti*

**Fonte:** Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana – Consultazione gratuita on-line.

**Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.**